



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO

nella persona del dott. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2020, svolta con modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n.18/2020;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte opposta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3283/2016 R.G. vertente

TRA

M.I.U.R. – ISTITUTO COMPRENSIVO **di LATINA**, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dal Dirigente Scolastico prof. ;

OPPONENTE

E

rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosaria Altieri e
Michelangelo Fiorentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Marciano;

OPPOSTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”,



in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi a questo giudice in data 15 luglio 2019.

Con ricorso depositato in data 13.10.2016 l'Amministrazione scolastica in epigrafe indicata, si opponeva al provvedimento monitorio n. 492/2016, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma complessiva di € 13.661,30, oltre interessi e spese di procedura.

A sostegno della propria opposizione deduceva l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie avanzate da controparte, non risultando agli atti lettere che prevedessero lo svolgimento di funzioni superiori e comunque la mancanza di copertura finanziaria e di impegni di spesa.

Si costituiva in giudizio parte opposta resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del provvedimento monitorio impugnato, vinte le spese di lite.

Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta così come indicato in epigrafe-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Giova preliminarmente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo - che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria -, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.

Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.



Volgendo, sulla base di tali premesse, all'esame del merito della controversia, nel caso di specie va evidenziato come parte opposta invochi l'applicazione dell'art. 69 del CCNL Comparto Scuola 1994-1997 ("Indennità di funzioni superiori e di reggenza") che così dispone:

"1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi di assenza o impedimento, ... è attribuita, per l'intera durata dell'incarico della sostituzione, un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.

2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta un'indennità pari al 50% di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta un'indennità di pari importo".

Tale norma è stata mantenuta in vigore, sia dall'art. 142 del CCNL 24.7.2003 e sia da ultimo dall'art. 146, c.1, lett. g), n.7), ("Normativa vigente e disapplicazioni") del CCNL 29.11.2007, in vigore nell'anno scolastico 2011/2012 di cui si discute, che ha così disposto:

"1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

(...)

g) la seguente normativa:

(...)

7. ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/08/95".

Tale norma disciplina, al 1° e al 2° comma, due indennità differenti, al 1° comma, l'indennità per l'espletamento di funzioni superiori, e al 2° comma, l'indennità di reggenza.

Il primo comma, prende infatti in considerazione la situazione del "personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione" e del "docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento", stabilendo che a questi soggetti sia "attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento". Trattasi quindi di indennità prevista in favore del docente che abbia ricevuto l'incarico formale di svolgere le funzioni del preside, come all'epoca della



sottoscrizione del c.c.n.l. 1994-1997 era denominato il capo d'istituto nelle scuole medie di primo e secondo grado, o del direttore didattico, nel caso delle scuole elementari nonché in favore del docente nominato vicario, che sostituisca il capo d'istituto in caso di assenza (per esempio, per ferie o aspettativa) o impedimento (es., per malattia) per un periodo superiore a quindici giorni e che compete per la durata dell'incarico o della sostituzione.

Il secondo comma, invece, prende in considerazione l'ipotesi specifica dell'istituto affidato in reggenza. Ciò si verifica quando la presidenza o la direzione (gli "uffici di cui al comma 1") siano affidate, per l'appunto, in reggenza a chi sia già titolare delle funzioni di dirigente scolastico presso un altro istituto. In simili casi, la norma contrattuale prevede che al dirigente titolare di un istituto, nominato reggente di altro istituto, sia corrisposta una "indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni" al primo comma, e che "una indennità di pari importo" sia corrisposta al docente nominato vicario del dirigente reggente.

La circolare del MIUR n.363 del 23.7.1996, prot. n. 3065, precisa poi che l'indennità di reggenza spetta: al dirigente scolastico che assuma la reggenza di un'istituzione scolastica per l'intera durata della reggenza, in misura pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori di cui al co. 1 dell'art. 69; e che la stessa indennità, per il medesimo importo, è corrisposta al docente vicario dell'istituzione scolastica affidata in reggenza; e ancora che, in caso di assenza o impedimento del capo d'Istituto reggente, per periodi superiori a 15 giorni, al docente vicario della sede affidata in reggenza, sia attribuito l'intero importo (100%) dell'indennità stessa per tutto il periodo della sostituzione.

Ciò posto, dall'esame del compendio documentale acquisito agli atti, risulta agevolmente la designazione della come docente collaboratore vicaria del dirigente scolastico di un Istituto pacificamente 'in reggenza' nell'a.s. 2011/2012, con assegnazione di tutti i compiti elencati nel mansionario allegato alla nomina stessa e con precisazione finale che *"la presente nomina ha carattere generale ed è limitata all'anno scolastico 2011/2012"*.

Parte opponente, si badi, non contesta in alcun modo che l'Istituto in cui l'opposta ha svolto le sue funzioni di vicaria fosse 'in reggenza'.

Ne discende, allora, la piana applicazione alla fattispecie in esame della previsione convenzionale di cui all'art. 69, co. 2, CCNL 1995, senza che si rendesse necessaria l'adozione di alcun ulteriore atto di nomina.

La circostanza, poi, che non siano stati previsti sufficienti impegni di spesa e la conseguente carenza di coperture finanziarie (asseritamente corroborata anche da note ministeriali che



L'Amministrazione resistente ha però omesso di versare in atti) sono elementi che non appaiono in alcun modo idonei a comprimere il diritto soggettivo vantato dalla [] Qualsiasi atto interno all'Amministrazione opponente di gestione delle risorse economiche, infatti, non potrebbe giammai determinare l'estinzione delle obbligazioni retributive ed indennitarie che trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva.

L'insussistenza di censure da parte della parte opponente rispetto al *quantum* ingiunto conduce alla integrale reiezione dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta** l'opposizione e, per l'effetto, **dichiara** definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 492/2016 emesso *inter partes*;
- **condanna** parte opponente alla rifusione in favore di [] delle spese di lite sostenute per la presente fase a cognizione piena, liquidate in euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Latina, 14 luglio 2020

Il Giudice

Umberto Maria Costume

